SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Amministrazione del Personale

Il direttore

Prot. 101807/03-04

TM/MG

Bologna, 4.8.2011

Ai Direttori e Resp. amm.vi dei Dipartimenti ospedalieri e territoriali

Ai Direttori e Referenti amm.vi dei Distretti

Al Direttore dello Staff

Al Direttore del Dip. delle attività Socio Sanitarie

Al Direttore del Dip.Amministrativo

Al Direttore del Dipartimento Tecnico-Patrimoniale

Al Direttore Sater Aziendale

Al Direttore UOC Relazioni Sindacali

Ai Responsabili Sater di Dipartimento ospedaliero e territoriale

Ai centri di gestione assenze-presenze

e p.c. Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

U.O.C Amministrazione del Personale
Via Gramsci, 12- 40131 Bologna
Tel. +39.051.609609/9608 Fax +39.051.6079890
Direzione.Personale@ausl.bologna.it

Azienda Usl di Bologna
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Sede fax +39.051.6584923
Codice Fiscale e Partita Iva 02406911202

LL.SS.

OGGETTO: Novità in materia di VISITE FISCALI durante l'assenza per malattia del personale dipendente (Legge n. 111 del 15.7.2011, cd. "Manovra Tremonti")

La recente "manovra" del governo ha apportato, tra l'altro, significative modifiche all'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, in materia di **controllo durante le assenze per malattia** del personale dipendente.

L'art. 16, rubricato "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" del succitato testo di legge prevede il **superamento della obbligatorietà della visita fiscale**, introducendo un principio generale di **valutazione della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all'effettuazione della visita, pur tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo.**

A seguito di tale modifica legislativa, viene così posto in capo al datore di lavoro, nella personale del Responsabile della "Struttura" di appartenenza del dipendente assente per malattia (cioè il Responsabile dell'U.O. di afferenza o il Responsabile SATeR per il personale tecnico-sanitario, o i loro delegati) la **discrezionalità di attivare o meno la visita di controllo**, sulla base dei suddetti principi stabiliti dal legislatore, prima di comunicare al centro di gestione per le assenze-presenze (CdG) lo stato di malattia del dipendente, al fine di attivare la visita fiscale.

Si sottolinea che la valutazione di cui sopra deve essere compiuta dal Responsabile della Struttura, come sopra definito, mentre il CdG ha il mero compito di dare corso a tutte le visite fiscali richieste.

L'obbligo di richiedere la visita fiscale di controllo resta invece, sin dal primo giorno di malattia, nel caso in cui l'assenza abbia decorrenza in giornata immediatamente precedente ovvero successiva a quelle non lavorative (ad es. se la malattia inizia nella giornata di venerdì, nel caso in cui il sabato non sia lavorativo). Tale obbligatorietà, quindi, supera ogni valutazione e discrezionalità posta in capo al Responsabile di afferenza, secondo i principi generali suesposti, per tutti i restanti casi di assenza per malattia.

Si ricorda che le fasce orarie di reperibilità dei dipendente malati vanno, in base al DPCM 206 del 18.12.2009, dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 di ogni giorno, anche non lavorativo: qualora il dipendente debba allontanarsi dal proprio domicilio, durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, egli è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione, al Responsabile della U.O. /U.A. di afferenza,

o suo delegato che, nel caso di già avvenuta attivazione della visita fiscale, provvede a darne tempestiva comunicazione al competente ufficio di gestione delle visite fiscali al fine di evitare – per quanto possibile – l'effettuazione di visite di controllo a lavoratori legittimamente assenti dal proprio domicilio.

Si coglie l'occasione per informare le SS.LL che, la norma in oggetto indicata, precisa, altresì che, nel caso la malattia sia dovuta all'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione al proprio ufficio di gestione delle presenze-assenze dell'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, che ha svolto la visita o la prestazione. E' comunque inteso che, anche in questi casi, la certificazione di malattia dovrà essere redatta dalla struttura sanitaria in maniera congrua ad attestare una temporanea inabilità lavorativa e, di norma, trasmessa telematicamente all'INPS.

Per tutto quanto non modificato con la presente nota, si intende richiamato quanto disposto con circolare della U.O. Amministrazione del Personale prot. 74493 del 8/6/2010.

f.to Il Direttore dell'U.O.
Amministrazione del Personale
Teresa Mittaridonna

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Marinella Girotti

C:\GIROTTI…..\Malattie e visite fiscali\Circolari su visite fiscali\Novità della L.111-2011 in materia di controllo sulle assenze.doc